



# COMUNE DI MONTALLEGRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## ORDINANZA SINDACALE

N° 7 del 15 aprile 2020

Oggetto: Emergenza COVID-19. Disciplina delle attività commerciali in base al D.P.C.M. del 10 aprile e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell'11 aprile.

### IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, le cui disposizioni producono effetto dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020;

Dato atto, pertanto, che lo stato di emergenza che ha portato all'adozione di tutti gli atti abrogati con il D.P.C.M. 10 aprile 2020 non è ancora cessato;

Vista la Circolare n. 5 del 9 aprile 2020 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia, Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 16 dell'11/04/2020;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### ORDINA

Fino al 3 maggio 2020 e, comunque, fino a nuove diverse disposizioni, le attività commerciali sono così disciplinate:

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 1 al predetto DPCM (fra cui supermercati, esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica, elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, illuminazione, giornali, riviste e periodici, farmacie, articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale, saponi detersivi, prodotti per lucidature e affini, servizi di pompe funebri e attività connesse);
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nell'interno di stazioni di rifornimento;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3 al predetto DPCM 10 aprile (fra cui coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (ATECO 1), installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazione (ATECO 43.2), manutenzione e riparazione autoveicoli (ATECO 45.2), manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti accessorie (ATECO 45.4), attività di studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche (ATECO 71), attività professionali, scientifiche e tecniche (ATECO74), servizi veterinari (ATECO75), riparazioni di computer e periferiche (ATECO 95.11.00));
- gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM 10 aprile sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in

modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

- Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
- È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore. È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio;
- Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione;
- È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
- Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco;
- Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura;
- Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. dd) del DPCM 10 aprile, gli operatori sono tenuti all'uso costante di mascherina, all'utilizzo di guanti monouso o, alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;
- L'accesso in tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 è consentito esclusivamente a coloro i quali indossino almeno la mascherina, mentre per l'accesso alle attività commerciali che vendono generi alimentari è obbligatorio l'uso contemporaneo della mascherina e dei guanti;
- Davanti ad ogni attività produttiva in possesso di regolare autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentita l'esposizione della merce in vendita a condizione che il titolare o chi per esso garantisca che la merce non sia assolutamente toccata dagli avventori;
- L'orario di apertura degli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. del 10 aprile 2020 è stabilito dalle ore 8:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni feriali;
- Per gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e generi di prima necessità e per le farmacie è stabilito l'orario di apertura continuato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ;
- Le attività di commercio ambulante di qualsiasi prodotto è sospesa, considerato che, tali attività, non rientrano tra quelle elencate nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;
- Nelle giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio 2020 è imposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e per le edicole.

Tutti i suddetti obblighi, divieti e limitazioni si aggiungono, e non li sostituiscono, agli obblighi, divieti e limitazioni già imposti dal Governo Nazionale e dal Presidente della Regione Siciliana con gli atti da questi adottati ed attualmente in vigore.

#### AVVISA CHE

La violazione ai divieti e agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è soggetta all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed, eventualmente, accessorie previste dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, così come previsto dal comma 1 dello stesso articolo, norma che qui si intende integralmente richiamata.

O.S. n. 7/2020 "Emergenza COVID-19. Disciplina delle attività commerciali in base al D.P.C.M. del 10 aprile e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 16 dell'11 aprile."

La presente ordinanza è valida dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 ed i suoi effetti possono essere prorogati nel tempo qualora perduri l'attuale stato di emergenza e interrotti qualora lo stato di emergenza cessi. Inoltre, le disposizioni nella stessa contenute potrebbero subire variazioni, a seguito di eventuali indicazioni da parte del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia o da parte della Regione Siciliana stessa, variazioni che saranno tempestivamente comunicate alla cittadinanza.

### DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'ente, la trasmissione al Prefetto di Agrigento, alla Questura di Agrigento, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Presidente della Regione Siciliana, alla Segreteria della Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana, all'ASP di Agrigento, al III Settore SUAP, al Comando della Polizia Municipale e al locale Comando Stazione dei Carabinieri.

Dalla residenza municipale, li 15 aprile 2020

Il Sindaco

Geom. Caterina Scalia

